

Ordinanza n. 86
Zola Predosa, 30/10/2018
Protocollo n° 30593

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2,5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n° 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazione alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM 10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" del 9/6/2017 firmato dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nel quale si ribadisce la centralità di una lotta condivisa contro l'inquinamento atmosferico, fenomeno particolarmente intenso nei territori del nord Italia, e si individuano una serie di provvedimenti atti a limitare la circolazione veicolare e l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse;
- il "Pair 2020", all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4, ed il "Nuovo accordo di programma", all'allegato 1, pongono in capo al Comune di Bologna l'adozione di una serie di misure di traffico da

modulare nel periodo invernale dall' 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

- con ordinanza n.79 del Registro Ordinanze del 27/9/2018 si è provveduto, in attuazione di quanto disposto dal PAIR 2020, a limitare la circolazione dei veicoli a motore nell'ambito dei centri abitati di Zola Predosa in coordinamento con il resto del territorio regionale;

- tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato nel tavolo attuativo dell'Accordo di programma di cui sopra, le altre Regioni padane non hanno dato seguito al blocco degli euro 4 diesel e si è pertanto verificato un disallineamento fra regioni con evidenti ripercussioni in termini di efficacia e informazione alla cittadinanza;

- a seguito di un incontro, organizzato l'8/10 scorso presso la Regione Emilia-Romagna, si è arrivati, di intesa con gli amministratori degli enti locali regionali, ad ipotizzare una diversa definizione dei provvedimenti antismog, che consentisse, in particolare, la circolazione ai veicoli diesel omologati Euro 4 durante il periodo invernale (ottobre/marzo) e sospendesse i provvedimenti per le domeniche ecologiche;

- si è altresì stabilita la necessità di attivare un nuovo coordinamento a livello regionale per arrivare a stabilire in modo coordinato e definitivo i provvedimenti da adottare per la stagione invernale 2018-2019.

Visto che:

- in data 22 ottobre 2018 la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge Regionale n. 14 pubblicata sul Bollettino Regionale n. 332 il 22/10/2018 che modifica, all'art. 40, il PAIR 2020 e sancisce:

- il divieto di circolazione per i diesel euro 4 a far data dal 1/10/2020 ,
- l'adozione di misure emergenziali dopo 3 giorni di superamento continuativo,
- l'istituzione di domeniche ecologiche;

- in data 19/10 c.a. i Comuni della città Metropolitana di Bologna hanno convenuto di aderire in modo coordinato a tali nuove disposizioni regionali prevedendo altresì l'estensione delle medesime limitazioni previste dal lunedì al venerdì anche in n. 8 domeniche (domeniche ecologiche) secondo il seguente calendario: 25/11/2018, 02/12/2018, 06/01/2019, 20/01/2019, 10/02/2019, 17/02/2019, 03/03/2019, 24/03/2019.

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

In sostituzione della precedente ordinanza n. 79 del 28/9/2018

ORDINA

1. nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo **01/10/2018 - 31/03/2019**, nella fascia oraria **8.30 - 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei giorni festivi infrasettimanali che ricadono fra il lunedì e il venerdì.

2. In occasione delle domeniche: **25/11/2018; 02/12/2018; 06/01/2019; 20/01/2019; 10/02/2019; 17/02/2019; 03/03/2019; 24/03/2019** nella fascia oraria 8.30 - 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

3. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Bologna e dei Comuni contigui, il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 giorni precedenti:

3.1. a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, nella fascia oraria 8.30 - 18.30 il **divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Zola Predosa**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e **EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

3.2. a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, è vietato **utilizzare biomasse** (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;

3.3. a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, la **temperatura negli ambienti** di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19° C (+ 2° C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
- 17° C (+ 2° C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);

4. sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 3.3 ospedali, cliniche e casa di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

5. a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al successivo giorno di controllo incluso, in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le **combustioni all'aperto** (falò, barbecue, ecc...) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

In caso di attivazione delle misure emergenziali, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono da ritenersi sospese.

Nel caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 10 giorni precedenti, i provvedimenti emergenziali già adottati resteranno in vigore fino al successivo giorno di controllo incluso, dove il valore limite giornaliero per il PM10 rilevato sia rientrato sotto soglia.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, gli itinerari che consentono ai veicoli provenienti dai Comuni non interessati dal provvedimento di poter raggiungere la rete stradale primaria e le strade che sono ricomprese in aree del territorio comunale non servite dal trasporto pubblico:

- S.P. n° 26 Valle del Lavino (comprese le sue diverse denominazioni di Via Gesso, Via Garibaldi e Via Rigosa) dal confine con il Comune di Monte San Pietro fino al confine con il Comune di Bologna;
- Nuova Bazzanese S.P. n° 569 di Vignola, per tutto il tratto comunale;
- Via Risorgimento dal confine con il Comune di Valsamoggia fino al parcheggio di Via Matilde di Canossa e ritorno;
- disinnesco Asse Attrezzato Sud-Ovest / Nuova Bazzanese S.P. n° 569 di Vignola (uscite 1 e 2 - Centri Commerciali/Palaspport), Via Camellini, Rotatoria Borsellino, Via D'Antona, Rotatoria D'Antona, Via Risorgimento, Rotatoria del Pilastrino, S.P. n° 26 Valle del Lavino e ritorno;
- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n° 569 di Vignola (uscita Ponte Ronca), Via Madonna dei Prati, Via Risorgimento (direzione Bologna) fino a Piazza Giuseppe di Vittorio e ritorno;
- disinnesco Nuova Bazzanese S.P. n° 569 di Vignola (uscite 3 e 4 - Zola Predosa Centro), Via Roma, Rotatoria Nassiryia, S.P. n° 26 Valle del Lavino e ritorno;
- Via Bertoloni (solo tratto extra urbano)
- Via Buonarroti
- Via Caravaggio
- Via Carducci
- Via Carrani
- Via Collodi
- Via degli Angeli
- Via del Corno
- Via delle Scuderie
- Via dello Sport
- Via Don Fornasari
- Via Don Minzoni
- Via Ducati
- Via Fontanella
- Via Frassini
- Via Gessi
- Via Leonardo di Vinci (solo tratto extra urbano)
- Via Leopardi
- Via Madonna dei Prati
- Via Masini
- Via Matilde di Canossa
- Via Mazzini
- Via Mincio
- Via Monte Rocca
- Via Montevecchio
- Via Morazzo
- Via Panoramica
- Via Pepoli

- Via Piave
- Via Pirandello
- Via Prati
- Via Predosa (solo tratto extra urbano)
- Via Raibolini (solo tratto extra urbano)
- Via Salgari
- Via San Lorenzo
- Via San Pancrazio
- Via Tevere
- Via Tiepolo
- Via Tizzano
- Via Tronca
- Via Valle

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- funzionanti a metano o GPL,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

1. veicoli di emergenza e di soccorso;
2. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2 a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
3. veicoli di sicurezza pubblica;
4. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4 a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
5. carri funebri e veicoli al seguito;
6. veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza ;

- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
7. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
8. veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
9. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato ;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
10. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
11. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
12. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
13. veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale ;
14. veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari ,
15. adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
16. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali , scuole, mense, cantieri;
17. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
18. veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
19. veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
20. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
21. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
22. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a. Ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 3.5 è punita con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Stefano Fiorini

REGOLE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO

Regione Emilia-Romagna












(Delibera Assemblea Legislativa 115/2017, Delibera Giunta Regionale 1412/2017, Legge Regionale 14/2018)

IMPIANTI A BIOMASSA

Le regole di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico sono valide dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno e riguardano:


- gli immobili civili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento domestico
- tutto il territorio regionale sotto i 300 metri di altitudine (esclusi i Comuni montani*) e i Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell'aria

*così come specificati dalla LR 2/2004 "Legge per la montagna"

	 CAMINETTI APERTI	 CAMINI CHIUSI INSERTI A LEGNA	 STUFE A LEGNA CUCINE A LEGNA	 STUFE AD ACCUMULO STUFE, INSERTI E CUCINE A PELLETT - TERMOSTUFE	 CALDAIE CALDAIE ALIMENTATE A PELLETT O CIPPATO	300m
2018 1 OTTOBRE - 31 MARZO		 stop 1 stella	 ok 2, 3, 4, 5 stelle			
2019 1 OTTOBRE - 31 MARZO		 stop 1, 2 stelle	 ok 3, 4, 5 stelle			

La classe di appartenenza (stelle) è indicata nella documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione)

NUOVE INSTALLAZIONI



In tutto il territorio regionale è consentito installare impianti a biomassa legnosa per il riscaldamento domestico:

- dal 1 ottobre 2018 di classe emissiva ≥ 3 stelle
- dal 1 gennaio 2020 di classe emissiva ≥ 4 stelle



ALIMENTAZIONE PELLETT

Dall'1 ottobre 2018 è obbligatorio utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale < 35 kW, pellet certificato da parte di un Organismo di certificazione accreditato.



I generatori di calore sono certificati sulla base delle classi di prestazioni emissive che tengono conto sia del rendimento energetico che delle emissioni in atmosfera dovute all'impianto (particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto, monossido di carbonio).

approfondisci su: www.liberiamolaria.it/info

